Federazione Autonoma Bancari Italiani
F.A.B.I. TREVISO

RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)
VANTAGGI FISCALI rispetto al RISCATTO/PRESTAZIONE del Fondo di Previdenza Complementare

Gentile iscritto FABI,
ti illustriamo brevemente il funzionamento della RITA (introdotta nel 2018) ed i suoi vantaggi fiscali, che possono essere molto significativi, nell'ordine anche di molte migliaia di euro.

E' importante conoscerne da subito il funzionamento perché alcuni comportamenti durante la fase di accumulo (ad esempio le anticipazioni) possono pregiudicare in parte o tutto il possibile risparmio fiscale anche quando si è molto lontani dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Innanzitutto: cosa è la RITA? (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)
La RITA è una nuova modalità di prestazione *(oltre quelle già previste in Capitale e Rendita)* della Previdenza Complementare che viene erogata, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, dal momento in cui sono stati verificati i requisiti necessari per la richiesta, fino all'età del pensionamento di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio *(dal 1.1.2019: 67 anni)*.
Non è quindi una rendita vitalizia, ma l'incasso della posizione netta "diluita" in un massimo di 5 anni *(10 anni per i casi di inoccupazione, come per gli esodati).*

Possono chiedere la RITA i lavoratori dipendenti con le seguenti caratteristiche:

RITA PER CONTRIBUZIONE - Erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di **5 anni**:

- **cessazione dell'attività lavorativa**;
- **non più di 5 anni alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia** (accessibile quindi dai 62 anni per la RITA erogabile dal 1/1/2019);
- requisito contributivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.

RITA PER INOCCUPAZIONE - Erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 10 anni:

- **cessazione dell'attività lavorativa**;
- **inoccupazione superiore a 24 mesi** (successiva alla cessazione del rapporto di lavoro) **(*)**;
- **non più di 10 anni alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia** (accessibile quindi dai 57 anni per la RITA erogabile dal 1/1/2019);
- 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.

(*) **Questa casistica interessa gli esodati dopo 2 anni dall'uscita dalla Banca** con il Fondo di Solidarietà, per anticipare, ove necessario, la RITA per contribuzione

L'operazione viene incentivata fiscalmente prevedendo che la parte imponibile della RITA *(richiedibile su tutta la posizione o solo su una parte)* sia assoggettata a tassazione agevolata *(normalmente riservata in sede di prestazione alle sole quote versate dopo il 1.1.2007)* con la ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; dal 2019 per i "meno giovani" siamo all'11,40% e alla fine del 2026 si raggiungerà il minimo del 9%. *(NOTA - gli anni di adesione ad un fondo pensione antecedenti il 2007 vengono conteggiati per un massimo di 15, anche se superiori)*

E' possibile interrompere in qualsiasi momento l'erogazione della rendita; i relativi vantaggi fiscali si fermeranno con l'ultima rata incassata, ed il residuo non rateizzato potrà essere oggetto di successivo riscatto o prestazione *(non sarà più possibile chiedere una seconda volta la RITA)*.

In caso di decesso durante l'erogazione della RITA, il trattamento fiscale è sempre quello agevolato della premorienza.

PER I LAVORATORI IN SERVIZIO LONTANI DALL'USCITA CON IL FONDO/PENSIONE

Per le caratteristiche precedentemente esposte, **il vantaggio fiscale della RITA è maggiore per i versamenti imponibili** *(TFR, quota azienda e quota dipendente)* **precedenti il 2007** *(a partire da tale anno scegliendo il 50% in rendita è comunque applicabile l'aliquota agevolata)*.
E' importante essere consapevoli che eventuali anticipazioni che si prendono durante la vita lavorativa **vengono normalmente "prelevate" partendo dai periodi più vecchi** *(con tassazione tra il 23% ed il 40%)* e **vanno quindi a sottrarre quell'imponibile dal possibile vantaggio fiscale (tassazione 15% minimo 9%) in modo IRREVERSIBILE** *(nelle quote ante 2007 non è previsto nemmeno il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni)*.

Un'altra casistica cui porre attenzione è quella **in occasione di fusioni ed incorporazioni** con **possibilità di riscattare il proprio Fondo Pensione,** qualora previsto dagli accordi sindacali, in alternativa al trasferimento al Fondo della nuova Banca.
Con il riscatto **si permette l'incasso dell'intera posizione** *(cosa normalmente non possibile)*, **ma al prezzo di subire il trattamento fiscale peggiore** *(trattandosi di riscatto per "altri motivi" nessuna aliquota agevolata, ma tutto a tassazione tra il 23% e il 40% circa)*, **perdendo anche la qualifica di vecchio iscritto e ricominciando da zero nei conteggi per la tassazione agevolata** *(si riparte dal 15% e solo dopo 15 anni ricomincia l'abbattimento dello 0,30% annuo)*.

PER I LAVORATORI CHE ESCONO CON IL FONDO DI SOLIDARIETA'

Fino alla riforma della RITA del 2018, si consigliava di prendere al massimo il 50% della posizione una volta usciti dal lavoro prima di andare in pensione *(stessa tassazione di quando si matura la pensione)* ed il restante 50% solo dopo la pensione *(si può riscattare anche prima ma a quel punto si perde l'aliquota agevolata del 15% riducibile fino al 9% per le quote dopo il 2007 e si applica l'aliquota ordinaria per il periodo 2001-2006)*.
Ora con la RITA è sufficiente attendere 2 anni dall'uscita con il Fondo di Solidarietà per rientrare nella casistica di RITA per INOCCUPAZIONE nei dieci anni precedenti il diritto alla pensione di vecchiaia *(salvo maturare prima la RITA per contribuzione a 62 anni di età)* ed ottenere la tassazione ad aliquota agevolata sull'intero imponibile.

PER I LAVORATORI CHE ESCONO IN PENSIONE

E' possibile utilizzare la RITA come forma di prestazione a partire da 5 anni precedenti il diritto alla pensione di vecchiaia, consentendo la tassazione agevolata sull'intera posizione.
Ovviamente il discorso vale solo per chi esce con la pensione anticipata.

PER I LAVORATORI GIA' ESODATI o PENSIONATI

Se non si è già chiesto il riscatto totale o la prestazione e non si è già raggiunta l'età della pensione di vecchiaia è possibile usufruire della RITA con i relativi vantaggi fiscali di tassazione agevolata.

Nel caso in cui fossero state richieste importanti anticipazioni durante la vita lavorativa, occorre fare un'attenta valutazione della convenienza della RITA, sia per i motivi sopra esposti *(si potrebbe aver sottratto buona parte se non tutto l'imponibile ante 2007)* sia per le particolarità di seguito dettagliate legate alle anticipazioni.
Le anticipazioni operano infatti "in acconto" in caso di prestazione in capitale/rendita, con conguaglio al momento della stessa, mentre per la RITA si applica l'aliquota agevolata sulla posizione netta al momento della richiesta, senza effettuare ricalcoli o conguagli sulle anticipazioni. Poiché per le anticipazioni "in acconto" alcune regole fiscali sono più penalizzanti rispetto al ricalcolo al momento della prestazione in capitale/rendita(*), **potrebbe essere comunque più conveniente richiedere la prestazione in capitale/rendita perché con il conguaglio si potrebbe determinare un'aliquota effettiva** (al netto dei conguagli) **inferiore al 9% della RITA,** arrivando in alcuni casi estremi anche alla restituzione dell'imposta, andando a credito.
(*) *- nelle quote fino al 2000 si applica l'aliquota TFR interna al fondo – minimo 23% - anche ai rendimenti, mentre in sede di prestazione sui rendimenti viene ricalcolata l'imposta al 12,50%;*
- nelle quote dal 2001 al 2006 i rendimenti tassati annualmente in capo al fondo vengono riassoggettati ad imposta in sede di anticipazione, salvo conguaglio alla prestazione;
- nel calcolo al momento dell'acconto vengono considerati gli anni di partecipazione al fondo ante 2000 o tra 2001 e 2006 al momento dell'anticipazione, mentre in sede di prestazione in capitale/rendita vengono conteggiati tutti gli anni di partecipazione al Fondo nel periodo in questione, determinando spesso un'aliquota media più bassa.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.)

Una considerazione a parte va fatta sul TFR.
Se una volta la scelta di destinare o meno al Fondo Pensione una parte o tutto il TFR era determinata essenzialmente dal tipo di investimento e dal rendimento, a partire dal 2007 e ancora di più oggi con la RITA, **sarebbe opportuno rivalutare la propria scelta, perché il TFR non destinato al Fondo verrà in ogni caso sottoposto a tassazione separata** *(acconto con aliquota TFR da parte del datore di lavoro, ormai quasi sempre intorno al 23%, ma poi riliquidata dall'Agenzia delle Entrate sul reddito complessivo medio dei 5 anni precedenti l'erogazione, con aliquota finale* ***spesso intorno se non superiore al 30%)*** **contro la tassazione agevolata** ***(15% riducibile fino al 9%)*** **della RITA**.
Il TFR nel Fondo, anche in caso di prestazione in capitale/rendita "classica", non è più soggetto a riliquidazione per cui i relativi importi rimarranno tassati alle più favorevoli condizioni dell'aliquota TFR o Aliquota interna al Fondo.

REINTEGRO ANTICIPAZIONI

Per coloro che decidono di usufruire dei vantaggi fiscali della RITA, vi è la possibilità di "annullare" la penalizzazione delle anticipazioni per la sola parte riguardante i montanti maturati dopo il 1.1.2007, assoggettati a tassazione a titolo di imposta definitivo del 23%, per riportarli nell'ambito della tassazione agevolata della RITA.
Ovviamente è una possibilità che presuppone l'avere a disposizione una somma corrispondente all'importo lordo delle anticipazioni "post 2007", ottenendo la restituzione delle imposte a suo tempo pagate con la deduzione dei versamenti fino al limite dei 5.165€ e attraverso lo specifico credito di imposta per la parte eccedente, entrambi da recuperare in dichiarazione dei redditi.
La parte anticipata relativa ai montanti ante 1.1.2007 non è reintegrabile, poiché non esiste per tali anni il credito d'imposta ed eventuali versamenti a titolo di reintegro relativi a tali periodi sono assimilati ai contributi dell'aderente con il limite di deducibilità annua di € 5.165 *(di fatto reintegrare tali periodi equivale fiscalmente ad aumentare la quota annuale della contribuzione aderente)*.

In definitiva, l'effettiva convenienza fiscale della RITA può essere anche nell'ordine di molte migliaia di euro, **ma questo dipende da situazioni individuali legate ai periodi di contribuzione ed alle anticipazioni/riscatti parziali già effettuati**, cui è necessario porre attenzione già durante la fase di accumulo.
Una volta maturato il diritto alla RITA occorre fare un'analisi completa della posizione che solo il Fondo di Previdenza Complementare di appartenenza può fare (occorrono i dettagli delle quote e dei rendimenti nei relativi periodi fiscali), ed a cui consigliamo gli iscritti di rivolgersi in relazione alla propria situazione individuale.
Nei siti internet dei nostri Fondi Pensione sono stati attivati degli strumenti di simulazione che possono aiutare a comprendere gli effetti fiscali delle richieste di anticipazione, riscatto, prestazione e RITA, sia pure con alcune limitazioni (ad oggi mancata esposizione delle parti imponibili e possibilità di simulazione della RITA solo quando in possesso dei requisiti per la domanda).

Semplificando, il "prezzo da pagare" per usufruire delle maggiori agevolazioni fiscali della RITA *(qualora non vanificate dalle anticipazioni) è:*
- **durante il servizio**: **limitare, se possibile, le anticipazioni ed in caso di fusioni bancarie non effettuare il riscatto** *(quando previsto dagli accordi sindacali)*; ovviamente ciascuno farà l'analisi costi/benefici dell'effettuare anticipi/riscatti in relazione alla propria personale necessità, come ad esempio per l'acquisto della prima casa.

- **all'uscita per esodo/pensione: "diluire" la prestazione** fino alla maturazione dell'età utile per la pensione di vecchiaia *(dal 2019 sono 67 anni)*, rinunciando all'immediato incasso, in tutto o in parte, della quota liquidabile *(situazione attenuabile valutando di "fermarsi" nella rateizzazione della RITA sospendendola una volta raggiunti i montanti post 2007, comunque a tassazione agevolata, e chiedendo successivamente la prestazione in capitale/rendita).*

Rimaniamo a disposizione per ogni necessità di chiarimento.

FEDERAZIONE | AUTONOMA | BANCARI | ITALIANI

Allegato – Regimi Fiscali di Anticipazioni – Riscatti e Prestazioni

TRATTAMENTO FISCALE DELLE ANTICIPAZIONI

Fino al 31/12/2000	Dal 1/1/2001 al 31/12/2006	Dal 1/1/2007
Tassazione separata con aliquota interna al Fondo (>=23%) sul montante al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% (esistono alcune differenziazioni in relazione a linee finanziarie o assicurative ed alla qualifica di vecchio o nuovo iscritto)	**Tassazione separata con aliquota interna al Fondo** (dal 23 al 40%) con riassoggettamento dei rendimenti (già tassati annualmente dal Fondo) salvo conguaglio alla liquidazione definitiva	- Spese sanitarie: **Ritenuta agevolata a titolo d'imposta del 15%** (**riducibile fino al 9%**) - Acquisto prima casa o altri motivi: **Ritenuta a titolo d'imposta del 23%**

TRATTAMENTO FISCALE DEI RISCATTI per adesione al Fondo

CAUSALE	MISURA	M1 Montante al 31/12/2000 al netto delle quote esenti e dei rendimenti tassati al 12,5%	M2 Montante dal 2001 al 2006 al netto dei contributi non dedotti e redditi già tassati	M3 Montante dal 2007 al netto dei contributi non dedotti e redditi già tassati
MOBILITA' (Equiparata all'Assegno del Fondo)	50%	Vecchi Iscritti: Tassazione separata con Aliquota TFR (>= 23%)	Tassazione separata con Aliquota **INTERNA AL FONDO** (dal 23 al 40%)	Ritenuta agevolata a titolo d'imposta del **15%** (**riducibile fino al 9%**)
CAUSE DIVERSE	50%	Nuovi iscritti: Tassazione separata con Aliquota **INTERNA AL FONDO** (dal 23 al 40%)	**Tassazione ORDINARIA**	Ritenuta a titolo d'imposta del **23%**

TRATTAMENTO FISCALE DEI RISCATTI – altre casistiche

CAUSALE	M1 Montante al 31/12/2000 al netto delle quote esenti e dei rendimenti tassati al 12,5%	M2 Montante dal 2001 al 2006 al netto dei contributi non dedotti e redditi già tassati	M3 Montante dal 2007 al netto dei contributi non dedotti e redditi già tassati
Riscatto "semplice", dipendente dalla volontà delle parti: dimissioni, licenziamento volontario, cambio Fondo per op. societarie (se previsto da accordi sindacali)	Vecchi Iscritti: Tassazione separata con Aliquota TFR (>= 23%)	**Tassazione ORDINARIA**	Ritenuta a titolo d'imposta del **23%**
Riscatto "agevolato", NON dipendente dalla volontà delle parti: invalidità permanente > 2/3, premorienza, licenziamento per dissesto aziendale, cessazione azienda	Nuovi iscritti: Tassazione separata con Aliquota **INTERNA AL FONDO** (dal 23 al 40%)	Tassazione separata con Aliquota **INTERNA AL FONDO** (dal 23 al 40%)	Ritenuta agevolata a titolo d'imposta del **15%** (**riducibile fino al 9%**)

TRATTAMENTO FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Periodo di accumulo del montante	Vecchi Iscritti		Nuovi Iscritti	
	Prestazione in Capitale	**Prestazione in Rendita**	**Prestazione in Capitale**	**Prestazione in Rendita**
Fino al 31/12/2000	Tassazione separata con Aliquota **TFR** (>=23%)	Tassazione ordinaria sull'87% della rendita	Tassazione separata con Aliquota **INTERNA AL FONDO** (dal 23 al 40%)	Tassazione ordinaria sull'87,5% della rendita
Dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Tassazione separata con Aliquota **INTERNA AL FONDO** (dal 23% al 40%)	Tassazione ordinaria della rendita al netto dei rendimenti maturati		Tassazione ordinaria della rendita al netto dei rendimenti maturati
Dal 01/01/2007	Ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo Pensione oltre il 15° anno e fino ad un minimo del 9%			

Attenzione: nel caso in cui la conversione in rendita del 70% del montante finale accumulato *(cioè effettivamente esistente al momento della prestazione)*, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale, l'aderente può chiedere in ogni caso la prestazione pensionistica interamente in capitale *(e nel caso di vecchio iscritto quindi senza penalizzazioni fiscali)*.
Per i vecchi iscritti, il confronto si effettua prendendo la sola parte maturata dal 01.01.2007.

TRATTAMENTO FISCALE DELLA RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

Fino al 31/12/2000	Dal 1/1/2001 al 31/12/2006	Dal 1/1/2007
15% per adesione a previdenza complementare <= 15 anni **Aliquota diminuita dello 0,30% per ogni anno ulteriore fino ad un massimo del 9%** La base imponibile è la stessa di quella ordinaria e le quote esenti della fiscalità ordinaria restano esenti. NOTA: gli anni di adesione ad un fondo pensione antecedenti al 1/1/2007 vengono conteggiati per un massimo di 15, anche se superiori. Esempio: se si richiedesse la R.I.T.A. del 01/01/2019, l'aliquota di tassazione sarebbe del 11,40% [Calcolo: 15 anni di adesione al 31/12/2006 + 12 anni al 31/12/2018: 15% - (12 x0,30%)]		

ALIQUOTA INTERNA AL FONDO e ALIQUOTA TFR

Sono le aliquote fiscali calcolate con metodi sostanzialmente simili; differiscono solamente gli anni di contribuzione di riferimento, che per l'aliquota interna al Fondo sono quelli di partecipazione e per l'aliquota TFR quelli complessivi di lavoro e si calcolano al massimo dall'inizio alla fine di ogni periodo (M1, M2 e M3).
Poiché maggiori anni determinano una tassazione più bassa, l'aliquota TFR è generalmente più vantaggiosa per la quota ante 2001 perché gli anni di lavoro sono uguali o maggiori a quelli di partecipazione al Fondo.
L'aliquota di tassazione da applicare si determinerà calcolando l'IRPEF che si pagherebbe *(considerando solo gli scaglioni e senza applicazione di detrazioni/deduzioni)* se nell'anno considerato si percepisse un reddito lordo pari al "Reddito di Riferimento".
Reddito di Riferimento = Montante imponibile di periodo (M1/ M2/ M3) **x 12** (fisso) / **Numero di anni**
Poiché al numeratore il fattore 12 è fisso, mentre al denominatore il divisore è crescente in funzione dei maggiori anni di partecipazione *(al Fondo o di lavoro)*, più è lungo il periodo di riferimento e più generalmente l'aliquota calcolata è bassa. Motivo per cui il periodo 2001 – 2006 produce sempre aliquote più alte *(il fattore al numeratore è sempre moltiplicato per 12 mentre il divisore al massimo è 6 anni)*.